

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 66 del 16 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Definizione della controversia [REDACTED] / WIND TRE (VERY MOBILE) (GU14/474859/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	x	

Preso atto altresì della presenza dell'Avv. Stefano Danieli, Dirigente capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);*

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di [REDACTED] del 15/11/2021 acquisita con protocollo n. 0446753 del 15/11/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. [REDACTED], in qualità di coerede della ditta [REDACTED] fa presente di essere stato cliente telefonico dei Windtre dal mese di Novembre 2017 al mese di Maggio 2019 in quanto, a partire da tale data, ha cambiato gestore telefonico e, da allora, nonostante non fosse più cliente telefonico di Wind Tre Spa continua a ricevere fatture telefoniche di cui ne contesta la validità giuridica e contrattuale. Al rig. [REDACTED]. Cappelotto, nel ricordare che in data 01/03/2017 ha sottoscritto una proposta di contratto di abbonamento telefonico per i servizi Wind Business che comprendeva servizio mobile ricaricabile per i seguenti num. [REDACTED] e 3356965225, precisa che da parte di Windtre riceveva fatture contenenti costi per n° 6 sim (piano tariffario unlimited), n° 2 sim dati (piano tariffario only giga) e n°1 sim dati (opzione intern. [REDACTED]esi, il sig Cappelotto sottolinea che, subito dopo il cambio del gestore telefonico, ha ricevuto da parte di Windtre la fatt. n° 2019T000610509 del 21/07/2019 con un importo totale pari ad € 1.038,44 di cui euro 570,42 per costi non dovuti in quanto illegittimi come vengono considerati quelli per contributo di attivazione per cessazione anti-[REDACTED] 356965225, 3480399126, 3403340950 ed euro 468,02 per costi dovuti n° 1 sim, n° 2 sim dati e n° 1 sim dati [REDACTED] a ciò si evince che, mentre il sig Cappelotto riteneva che subito dopo il cambio del gestore telefonico non era più cliente di Windtre dal mese di maggio 2019, l'operatore telefonico Windtre, nonostante avesse cessato numero 5 sim, [REDACTED] a considerare, inspiegabilmente, il sig Cappelotto proprio cliente per n°1 sim (non si sa quale sia), n° 2 sim [REDACTED] sim dati internet. A questo punto, il sig Cappelotto, in data 29/09/2019, tramite l'associazione tutela consumatori di Vicenza ha contestato detta fattura ribadendo il cambio del gestore telefonico e di costi per altri [REDACTED] non dovuti in quanto illegittimi. Nonostante ciò, il sig Cappelotto ha continuato a ricevere vari fatture con periodo di fatturazione successivo al 01/05/2019. Tutto ciò deve essere considerato illegittimo in quanto, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, il passaggio da un operatore ad un altro, nell'ambito della telefonia mobile, avviene grazie alla sottoscrizione di un nuovo contratto con l'operatore scelto il quale tramite MNP che consente di mantenere invariato il proprio numero di telefono con il nuovo operatore, si metterà in contatto con il precedente operatore per ultimare l'operazione di passaggio di tutte le linee telefoniche ed i servizi forniti dal vecchio operatore. Pertanto, nel momento in cui il vecchio operatore invia a ex cliente apposita fattura con la quale vengono comunicati costi non dovuti per recesso anticipato, sul dire che l'intestatario di [REDACTED] a non sarà più cliente telefonico dell'operatore che l'ha emessa. Altresì il sig. Cappelotto fa presente che, a partire dal mese di luglio 2019 continua a ricevere fatture il cui importo totale, inizialmente era pari ad euro [REDACTED] passato ad euro 340 ed infine arrivano fatture con importo 265 euro. Altresì il sig. Cappelotto ritiene doveroso evidenziare che, in data 8 Giugno 2020, tramite l'associazione tutela consumatori di Vicenza, ha inviato a Windtre altra comunicazione con la quale veniva ribadito il cambio del gestore telefonico ed il mancato utilizzo, dopo [REDACTED], di servizi telefonici forniti da Windtre con relativa diffida di invio di ulteriori fatture. Invece, il sig Cappelotto continua a ricever a tutti' oggi varie fatture inviate da Windtre. Infine, il sig Cappelotto fa presente che, a prescindere dalla ricezione di un avviso di mancato pagamento inviato da parte di Windtre in data 6 Settembre 2019 per n° 2 fatture con periodo di fatturazione antecedente al mese di Maggio 2019, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di sollecito di pagamento e /o di risoluzione contrattuale per tutte le fatture insolute inviate da parte di Windtre dal 1^ Luglio 2019.

L'utente chiede quindi:

- i. l'annullamento di tutte le fatture inviate con periodo di fatturazione successivo al 1^ maggio 2019;

ii. un equo indennizzo.

2. La posizione dell'operatore

In via preliminare si eccepisce che il procedimento di conciliazione UG/436255/2021 è stato presentato dal sig. [REDACTED] con indicazione del codice fiscale, mentre il collegato procedimento di definizione GU14/474859/2021 è stato inoltrato a nome [REDACTED] con partita iva. Tenendo anche conto che il contratto Wind Tre è stato attivato a nome della società [REDACTED] con partita iva [REDACTED] si richiede all'III.mo Organo adito di verificare eventuale improcedibilità dell'istanza di definizione presentata. In via subordinata si evidenzia che nel procedimento di conciliazione UG/436255/2021 veniva contestata la fatturazione post migrazione, per cui richiedeva il relativo annullamento ed indennizzo (Allegato 1). Nel procedimento GU14/474859/2021, oltre a contestare le fatture post migrazione, segnala invece addebiti illegittimi per sim non riconosciute. Contesta inoltre la fattura 2019T000610509 in quanto comprensiva dei costi di attivazione delle sim migrate. Si richiede quindi all'III.mo Organo adito di verificare la congruenza tra quanto richiesto nel formulario di cui all'istanza di conciliazione con quanto richiesto nell'istanza di definizione, così come previsto dal Regolamento di cui alla Delibera 353/19/CONS All'atto della ricezione della presente istanza la convenuta ha avviato le opportune verifiche, all'esito delle quali è emerso quanto segue.

[REDACTED] LOTTO & C. c. [REDACTED]
03318650243

codice cliente num 504249064, era titolare di alcune utenze Wind Tre tra cui la sim dati avente num. [REDACTED] con contratto num. 1075680373340 e piano tariffario Internet 5Gb, attivata in data 19 febbraio 2016 e collegata all'acquisto di un terminale Huawei E5330 Le altre utenze venivano migrate ad altro operatore nel febbraio del 2017, mentre la sim dati [REDACTED] rimaneva attiva (con il relativo terminale), non essendo stato oggetto di richiesta di cessazione o di portabilità. In data 06 marzo 2017 la società [REDACTED] con partita iva [REDACTED] codice cliente chiedeva l'attivazione di un contratto num. 1312919226288 per sei sim in portabilità aventi num. [REDACTED] con piano tariffario Unlimited e due sim dati aventi num. [REDACTED] 4 con piano tariffario Only Giga (Allegato 2) In data 14 novembre 2017 veniva richiesto il subentro dei contratti num. 1312919226288 e num. 1075680373340 dalla società [REDACTED] & C. con

partita iva [REDACTED] codice cliente num. 504249064 alla società [REDACTED] in partita [REDACTED] 41 codice cliente 544837552 Nel dicembre 2018 l'istante chiedeva l'attivazione di un terminale Apple iPhone Xs 256GB (Allegato 3 bis) Nel maggio del 2019 le [REDACTED] 3 [REDACTED] [REDACTED] 5 [REDACTED] 26 e 3403340950 migravano ad altro operatore. Rimanevano dunque attivati [REDACTED] 1 - [REDACTED] - [REDACTED] - 3278925207, poiché non oggetto di portabilità o di cessazione. In data 21 luglio 2019 veniva emesso il conto telefonico num. 2019T000610509 di euro 1038,44 comprensivo dei contributi di [REDACTED] 3 [REDACTED] 3 [REDACTED] 3480399126 e 3403340950 per un totale di euro 488,00, nonché

dei canoni relativi alle s [REDACTED] 50 [REDACTED] 51 [REDACTED] 8 [REDACTED] 925207 e al terminale I contributi di attivazione sono stati integralmente rimborsati con le note di credito num. 911882220 di euro 350,37 e num. 911884879 di euro 137,63. La società inoltrava le istanze di conciliazione UG/188750/2019 - UG/290256/2020 archiviate per eccezione di inammissibilità. Le verifiche sulle fatture confermavano che i conti telefonici erano stati correttamente emessi poiché relativi ad utenze non migrate Non risultano successive contestazioni o richieste di disattivazione/migrazione per l [REDACTED] oni [REDACTED] - [REDACTED] 2 [REDACTED] 14 - 3278925207, per cui sono tuttora attive a sistema con conseguente emissione di regolare fatturazione L'istante afferma di aver sottoscritto un co [REDACTED] [REDACTED] 3488235172 e 3356965225, ma di aver ricevuto fatture contenenti addebiti per 9 sim. Sostiene inoltre di aver migrato a maggio 2019 le sue utenze ad altro operatore, per cui non è più cliente Wind Tre, ma di continuare a ricevere fatture successivamente alla migrazione. Contesta infine la fattura 2019T000610509 comprensiva dei contributi di attivazione delle sim migrate. Ferme restando le eccezioni in rito, la ricostruzione in atti permette di

[REDACTED]
3480399126 - 3403340950 - 3240985501 - 3488235172 -

██████████ che erano state regolarmente attivate su richiesta della società ██████████
██████████ e poi subentrate su sua richiesta alla società
██████████ Quest'ultima aveva poi richiesto
l'attivazione di un terminale Apple Iphone in vendita rateizzata. Tali contratti erano dunque regolarmente
attivi

e funzionanti e nessuna contestazione in merito ai relativi addebiti è mai stata inoltrata dall'istante, che ha regolarmente pagato i conti telefonici emessi da gennaio 2018 a marzo 2019. Le condizioni generali di contratto prevedono invece che i reclami in merito agli importi fatturati devono essere inoltrati entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura, con l'indicazione delle voci e degli importi contestati. Va richiamata, in proposito, una pronuncia del Corecom Puglia (Delibera n. 22/2017) in cui viene statuito, quale motivazione del rigetto dell'istanza di definizione, che "la richiesta di storno della fattura debitoria non può essere accolta poiché agli atti non emergono contestazioni in ordine agli importi addebitati: si rammenta che è onere dell'utente sporgere reclamo onde consentire all'Operatore di eseguire le attività necessarie per la verifica e la rettifica delle somme contabilizzate". Fondamentale si rivela quindi il reclamo, il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l'utente e di avvertimento verso il gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni. In tal senso, invero, si sono, altresì, espressi il Tribunale di Milano con la sentenza n. 12054/12 ed il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9292/12, che considerano come accettate le fatture non contestate. L'istante [REDACTED] a [REDACTED], [REDACTED] 85 [REDACTED] 9 – 3356965225 - 3480399126 e 3403340950), che sono state regolarmente disattivate a sistema nel mese di maggio di 2019, con conseguente cessazione della relativa fatturazione; i contributi di attivazione presenti nel conto telefonico num. 2019T000610509 sono stati stornati integralmente [REDACTED]; d [REDACTED] co [REDACTED] pr [REDACTED] ve quattro sim (3240985501 – 3488235172 – 3804948014 – 3278925207) e il terminale Iphone, con conseguente emissione di regolari fatture, poiché a tutt'oggi non risulta per esse pervenuta alcuna richiesta di portabilità o di cessazione. Non si tratta dunque di fatturazione post-migrazione perché gli addebiti contestati non si riferiscono alle numerazioni migrate, ma ad altre utenze attive a nome dell'istante e mai contestate o disattivate. La scrivente ha documentato la regolarità delle richieste di attivazione e subentro per cui legittimi sono gli addebiti emessi a carico dell'istante. Singolare si presenta dunque la contestazione formalizzata in questa sede, poiché l'istante sembra disconoscere la titolarità di utenze attivate nel 2017 e regolarmente pagate per ben 3 anni dalle due società che si sono succedute nella relativa titolarità! Non occorre ricordare che l'eventuale disconoscimento contrattuale esula comunque dall'ambito di competenza di codesto Comitato così come individuato dall'art. 20.4 della Delibera Agcom n. 353/19/CONS Il disconoscimento, infatti, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio). Con delibera n. 165/15/CIR, l'Autorità rigettava le richieste dell'istante che lamentava di essere stato raggirato da un agente dell'agenzia ReWind. L'istanza formalizzata a tale scopo sarebbe quindi da ritenere inammissibile in considerazione dell'incompetenza dell'Autorità in materia di verifica della autenticità della firma ed eventuale furto di identità; si veda, ex plurimis, quanto deliberato dall'AGCom con Del. n. 51/10/CIR L'utente, nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" Sebbene nel presente formulario confermi la sottoscrizione di sei sim ("in data 01/03/2017 a sottoscritto un [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] comprendeva servizio mobile ricaricabile per i seguenti numeri telefonici: 3492341185, 3358288179, 3483340950, 3480399126, 3488235172 e 3356965225"), di cui solo cinque sim oggetto di portabilità [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED], l'istante non si è premurato di chiarire e giustificare neppure il mancato pagamento dei costi relativi alla sim [REDACTED] e al terminale in vendita rateizzata, sebbene non oggetto di alcuna contestazione. L'utente poteva inoltre regolarmente accedere all'Area Clienti e visionare tutte le informazioni relative ai contratti stipulati; ha ricevuto inoltre regolari conti telefonici in cui sono indicate le utenze fatturate con i relativi piani tariffari e i canoni applicati. Non serve evidenziare la persistente inerzia dell'istante che, a fronte di un servizio attivo e di fatture pervenute e insolte per quasi tre anni, non si è premurato di cessare i contratti, laddove non più interessato a mantenerli in essere. La Delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche" fa espresso riferimento al concorso del fatto colposo del creditore: "se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto". Il codice civile è infatti chiaro nel prevedere all'art. 1227, che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 21 novembre 2011, n. 24406 hanno elaborato una massima che vale qui la pena richiamare: "In tema di

risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale - il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma, c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso produrre l'evento lesivo in suo danno". Nel confermare la regolarità delle fatturazioni emesse, poiché relative ad utenze attive, l'utente presenta una situazione amministrativa irregolare con un insoluto ad oggi di euro 6.859,44, di cui si conferma la debenza a suo carico, non avendo provveduto al pagamento dei conti telefonici dalla fattura emessa a maggio 2019 (relativa al bimestre marzo – aprile 2019) in poi. Si precisa che i termini della prescrizione non sono trascorsi e pertanto valga la presente per l'interruzione degli stessi. Chiede, quindi, di rigettare tutte le richieste proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate, in subordine, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, per le seguenti motivazioni.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si precisa quanto segue: dalla ricostruzione della vicenda contrattuale effettuata da Windtre nella propria memoria difensiva, si evince numerazione 3278925207 (con profilo tariffario 5 240985501 – 3804948014 (entrambe con profilo tariffario Only Giga) e la sim

n. (con piano tariffario Unlimited), non venivano interessate dal processo di migrazione verso altro operatore avvenuto nel maggio 2019, di tal che l'operatore continuava, per quelle sim, ad emettere fatture.

Ora, se da un lato è incontestabile che parte attorea non ha documentalmente smentito la circostanza che le numerazioni come sopra indicate non siano state oggetto di migrazione, è altrettanto vero, se non dirimente, il fatto che dall'esame istruttorio della documentazione versata in atti, le 32 3804948014 non vengono espressamente indicate nel contratto sottoscritto in data 01.03.2017, diversamente da quanto sostenuto dal gestore.

Ma non solo: è la stessa Windtre che nella propria memoria difensiva dichiara che gli unici profili tariffari applicati alle sim intestate all'utente, siano Internet 5GB, Only Giga e Unlimited, non facendo menzione alcuna al profilo Giga Smart Share 100 che, pur tuttavia, viene addebitato in ogni singola fattura prodotta in atti.

Considerato che parte ricorrente contesta, come detto, un'indebita fatturazione successiva alla migrazione del maggio 2019 e considerato, altresì, che le numerazioni (con profilo tariffario Only giga) così come il profilo tariffario Giga smart share 100 non trovano riscontro né nella documentazione in atti né tanto meno, come detto, nelle stesse affermazioni di parte convenuta, si ritiene che l'utente abbia diritto a vedersi stornati gli importi relativi al profilo tariffario Only Giga e al profilo tariffario Giga smart share 100 addebitati nelle fatture comprese tra la fattura n. 2019T00610509 del 21.07.2019 (compresa) e l'ultima fattura emessa in relazione al ciclo di fatturazione, qualora, e solo nel caso in cui, i predetti profili tariffari siano stati effettivamente addebitati.

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) di un equo indennizzo, si ritiene che la stessa non possa essere accolta in quanto, avendo le doglianze di parte ricorrente ad oggetto un'errata fatturazione, trova applicazione quel consolidato orientamento dell'Agcom (delibera n. 4/16/CIR; n. 541/16/CONS; n. 23/16/CIR; n. 35/17/CIR; n. 93/17/CONS; n. 171/17/CIR) che prevede che, a fronte dell'indebita fatturazione, non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì solo la possibilità dell'utente di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di accogliere parzialmente l'istanza [REDACTED] TO nei confronti di Windtre s.p.a.. Windtre è tenuta a stornare gli importi relativi ai profili tariffari Only Giga e al profilo tariffario Giga smart share 100 addebitati nelle fatture comprese tra la fattura n. 2019T00610509 del 21.07.2019 (compresa) e l'ultima fattura emessa in relazione al ciclo di fatturazione, qualora, e solo nel caso in cui, i predetti profili tariffari siano stati effettivamente addebitati.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente capo

F.to Avv. Stefano Danieli

Il Presidente

F.to Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

F.to Arianna Barocco